

FOGLIO INFORMATIVO N. 4/2021 “OPERAZIONI DI FACTORING”

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

EUROFACTOR ITALIA S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. - Gruppo Crédit Agricole S.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano

Tel. 02.89.04.00.00 – Fax 02.89.04.00.50

Email: info@ca-eurofactor.it - Sito internet: www.eurofactor.it

Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari (c.d. Albo Unico) ex art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 al n. 39

Capitale Sociale euro 20.000.000 interamente versato - Società con unico socio

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05929950961 R.E.A. Milano 1859331

Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di factoring italiane

DATI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome del soggetto:

Qualifica:

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti):

Indirizzo:

Telefono:

Email (se esistente):

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della Clientela.

Factoring pro soluto

Operazione di factoring con rischio della Società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore. L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la Società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cliente

Il Cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla Società di factoring di incassare alla

scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

Factoring pro solvendo

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti. L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la Società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cliente

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla Società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

Maturity Factoring

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la Società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva. Il maturity factoring può essere pro soluto o pro solvendo.

La Società di factoring può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere – in caso di pro soluto - dalla Società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cliente

Il Cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla Società di factoring di incassare tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

In caso di pro solvendo, se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla Società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

Dilazione di pagamento

Concessione al debitore ceduto (di seguito Cliente) di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati dalla Società di factoring. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del Cliente della cessione dei crediti dal cedente alla Società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla Società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla Società di factoring.

Rischi a carico del Cliente

Quando il Cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla Società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla Società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Se il Cliente non comunica immediatamente alla Società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla Società di factoring in un momento successivo.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Valute applicate sui bonifici:

| Tipologia di operazione | Condizione massima applicabile |
|--|---------------------------------------|
| Esecuzione bonifici (rispetto alla valuta beneficiario) su Banche del Gruppo Crédit Agricole | 8 gg. lavorativi |

Valute applicate sugli incassi:

| Tipologia di operazione | Condizione massima applicabile |
|---|--------------------------------|
| Incassi pervenuti con bonifico da debitore | 8 gg. lavorativi |
| Incassi pervenuti con bonifico da conto vincolato | 8 gg. lavorativi |
| Incassi RIBA, SDD o altri mezzi di incasso SBF su piazza e fuori piazza | 15 gg. Lavorativi |
| Incassi pervenuti con assegno SBF fine da cedente o debitore | 15 gg. Lavorativi |

Interessi dovuti per il pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti:

| TAN ** | Capitalizzazione | Descrizione | Condizione massima applicabile |
|--|------------------|--|--|
| Euribor 3 M MM365 (tasso base) + spread __% | Mensile | Nominale annuo, posticipato. Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, è calcolato con la seguente formula: $\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodi}} \right)^{\text{periodi} - 1} \right] \times 100$ | 6,9125% nominale annuo posticipato con capitalizzazione mensile |

**** In presenza di quotazioni negative sul mercato del tasso base utilizzato nella determinazione del tasso annuo applicabile, tale tasso non potrà assumere valore negativo e sarà pertanto pari allo 0,00%.**

Commissione di factoring flat:

| Modalità | Minimo applicabile | Descrizione | Condizione massima applicabile |
|----------|--------------------|--|--------------------------------|
| FLAT | n.v. | Commissione calcolata sul valore nominale lordo dei crediti ceduti | 3% |

Commissione su fatture non cedute:

| Modalità | Minimo applicabile | Descrizione | Condizione massima applicabile |
|----------|--------------------|--|--------------------------------|
| FLAT | n.v. | Commissione calcolata sul valore nominale lordo dei crediti non ceduti | 3% |

Commissioni di plus factoring:

| Liquidazione | Descrizione | Condizione massima applicabile |
|--------------|--|--|
| | Commissione applicata mensilmente sulle fatture cedute con scadenza eccedente i termini stabiliti o su quelle regolate oltre la data di scadenza che eccedono i termini stabiliti fino alla data del loro effettivo pagamento. | |
| mensile | oltre i 120 giorni | 0,50% entro 90 gg. 1,50% da 90 a 120 gg. 2,00% oltre 120 gg. |

Altre condizioni e spese:

| Tipologia di spesa | Condizione massima applicabile |
|--|--------------------------------|
| Commissione su pagamenti sotto garanzia effettuati | 15% dell'importo |
| Canone servizio E.O.L. | € 500 per anno |

| | |
|--|---|
| Mora - maggiorazione di mora – in via posticipata e sino al limite massimo consentito dalla legge (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.) | Tasso di riferimento BCE+5,000% |
| Spese “Handling” per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti | € 15 per documento |
| Spese di istruttoria pratica | € 1.000 una tantum |
| Spese di tenuta conto mensili o trimestrali | € 80 mensili per conto € 240 trimestrali per conto |
| Spese gestione conto vincolato | € 1.000 per anno |
| Spese incasso Riba, SDD o altri mezzi elettronici di pagamento su piazza e fuori piazza | € 20 per documento |
| Spese insoluti | € 100 per insoluto |
| Spese invio estratto conto | € 15,00 |
| Spese istruttoria cessione con atto pubblico | € 1.000 per atto |
| Spese per bonifici a favore di terzi e/o su banche diverse da anagrafica | € 100 per bonifico |
| Spese per bonifico canalizzato su banca in anagrafica | € 30 per bonifico |
| Spese per bonifico urgente | € 50 per bonifico |
| Spese per cessione per singolo debitore | € 30 per cessione |
| Spese per incasso tramite documenti | € 250 per documento |
| Spese per operazione | € 5 per operazione |
| Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi di incasso sia cartacei sia elettronici | € 30 per documento |
| Spese per rilascio certificazioni contabili | € 300 per documento |
| Spese postali | € 10,00 |
| Spese rinnovo annuale pratica | € 1.000 per anno |
| Spese valutazione/rinnovi debitori domestici | € 150 per debitore |
| Spese valutazione/rinnovi debitori esteri | € 150 per debitore |
| Spese per consulenza legale | € 10.000 |

Sono addebitate al Cliente, per l’invio di informazioni e comunicazioni, spese in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla Società di factoring.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta, spese per perizie ipocatastali, per registrazione di garanzie reali (pegno e/o ipoteca) qualora richieste a fronte dell’attività di finanziamento, nonché le spese notarili per il perfezionamento di tali attività.

Tutti i costi sopra indicati saranno fatturati al Cliente con periodicità mensile e addebitati sul suo conto al momento dell’operazione o, al più tardi, al momento della fatturazione.

E’ gratuito l’invio al Cliente da parte della Società di factoring, di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall’art. 2 della legge usura (L. 108/1996), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali di Eurofactor Italia S.p.A. e sul sito internet <http://www.ca-eurofactor.it/trasparenza>.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente e la Società di factoring possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se la Società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 mesi. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto, senza spese, entro la data di decorrenza della modifica unilaterale proposta.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami possono essere inviati per iscritto all'Ufficio Reclami mediante lettera raccomandata A/R a Eurofactor Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano o per via telematica all'indirizzo e-mail ufficioreclami@ca-eurofactor.it o per posta elettronica certificata all'indirizzo eurofactor@legalmail.it.

La Società di factoring risponderà entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto alcun riscontro entro il predetto termine di 60 giorni, prima di ricorrere a un giudice, può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, l'organo preposto alla risoluzione delle controversie in ambito bancario e finanziario a condizione che eventuali corresponsioni di somme di denaro non superino l'importo di 200.000 euro. Per sapere come contattare l'Arbitro Bancario Finanziario, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere all'intermediario.

La "Guida all'Utilizzo del Portale ABF" che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario può essere scaricata direttamente dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it ed è, inoltre, disponibile nella sezione "Trasparenza" del sito della Società di factoring, www.eurofactor.it.

In caso di controversia, al fine di esperire il procedimento di mediazione così come disposto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Società di factoring possono rivolgersi:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario**, un'associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie iscritta nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia con sede in via delle Botteghe Oscure 54 a Roma. Il Cliente o la Società di factoring possono contattare il Conciliatore Bancario Finanziario per attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo per la soluzione di una controversia in essere o anche in assenza di preventivo reclamo.

Le condizioni e le procedure per ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario sono indicate sul sito www.conciliatorebancario.it, inoltre, il "Regolamento di procedura per la conciliazione" è presente nella sezione "Trasparenza" del sito www.eurofactor.it;

- ad un altro **Organismo di Mediazione** iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la conciliazione dovesse concludersi senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA ESPLICATIVA

Cedente: l'impresa fornitore Cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di Factoring.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).

Commissione di factoring flat: commissione che remunera l'attività della Società di Factoring a seguito dell'acquisto, da parte della medesima di crediti, la loro gestione amministrativa e il loro incasso, calcolate, all'atto di ogni singola cessione di credito da parte del Cliente a favore della Società di Factoring, sull'ammontare complessivo lordo dei crediti ceduti.

Commissione su fatture non cedute: commissione calcolata sul valore nominale lordo dei crediti non ceduti.

Commissione di plusfactoring: commissione calcolata mensilmente sui crediti in essere o scaduti da n. giorni.

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

Credito:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
- b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (Cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Cliente cedente o dal Debitore ceduto alla Società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla Società di Factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla Società di factoring al Cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Cliente cedente ed a discrezione della Società di Factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla Società di Factoring al Cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Cliente cedente medesimo.

Reclamo: ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della Società di Factoring: assunzione da parte della Società di Factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la Società di Factoring intende assumersi tale rischio.

SDD (SEPA Direct Debit): Servizio comunitario di addebito diretto in euro che sostituisce il RID, in ambito ai paesi aderenti all'area SEPA ("Single Euro Payments Area").

Società di factoring (o Factor): oltre a *Eurofactor Italia S.p.A.*, indica il Factor estero o la Società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Tasso annuo nominale (TAN) posticipato: Tasso annuo, espresso in percentuale, utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente o del debitore sulle somme utilizzate. Gli interessi sono dovuti dal Cliente o dal debitore alla Società di Factoring in ragione di anticipazioni erogate da quest'ultima, nonché sugli addebiti delle competenze dovute dal Cliente alla Società di Factoring, qualora non pagate a vista, o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Gli interessi, calcolati su base annua, vengono capitalizzati in via trimestrale posticipata.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.